



## **Decreto Dirigenziale n. 277 del 13/11/2014**

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D. Lgs. n. 152/06, art. 208. Modifica al decreto autorizzativo di cui ai DD.DD. n. 75 del 06.03.2007, n. 330 del 18.07.2012 e n. 29 del 28.03.2014 per inclusione autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento piazzali. Ditta COPPOLA NICOLA con sede legale in Polla Via Pica Luigi n. 4 e impianto nel Comune di Atena Lucana alla Via Contrada Macchia SS 19.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che:**

- con decreto dirigenziale n. 75 del 06.03.2007 la ditta Coppola Nicola è stata autorizzata all'esercizio di un centro di raccolta e impianto di recupero veicoli fuori uso ubicato nel Comune di Atena Lucana alla Via Contrada Macchia SS19, e successive proroghe fino al 07.06.2017 giusto decreto dirigenziale n. 330 del 18.07.2012;
- il decreto dirigenziale n. 29 del 28.03.2014 ha approvato la modifica non sostanziale richiesta dalla ditta;
- la ditta Coppola Nicola ha presentato istanza, acquisita il 10.10.2014 al prot. 673568, di modifica non sostanziale per l'inclusione nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di piazzale in corpo idrico superficiale denominato cunetta laterale, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Salerno con provvedimento n.122/10 del 08.06.2010, scaduta il 07/06/2014;
- con nota del 14.10.2014, prot. 681801, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha chiesto al Sindaco del Comune di Atena Lucana e all'ARPAC – Dipartimento di Salerno, di esprimere parere di competenza circa la modifica non sostanziale sopra emarginata proposta dalla Coppola Nicola;

**ESAMINATI** gli atti progettuali allegati all'istanza di modifica non sostanziale, in particolare che la ditta Coppola Nicola ha dichiarato che il ciclo di lavorazione non prevede l'utilizzo di acqua e che l'azienda utilizza gli uffici e servizi igienici dell'adiacente società Euroferro srl e che le uniche acque presenti sono rappresentate da quelle meteoriche di dilavamento dei piazzali (ricoperti con pavimentazione di tipo industriale in c.a.) che vengono raccolte e avviate al sistema depurativo e, dopo il trattamento, alla cunetta laterale;

**TENUTO CONTO** che nel termine stabilito con nota prot. 681801 del 14.10.2014 nessun elemento ostativo è pervenuto da parte del Comune di Atena Lucana e dell'ARPAC;

**RITENUTO** di poter procedere all'inclusione nell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 dell'autorizzazione agli scarichi di cui alla succitata richiesta proposta;

### **VISTO**

- il D.Lgs n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo,

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

**MODIFICARE** con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, il decreto dirigenziale n. 330 del 18.07.2012, includendo l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale denominato cunetta laterale, in comune con l'adiacente ditta Euroferro srl;

**CONFERMARE** le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto D.D. n. 75 del 06.03.2007 e successivi D.D. n. 330 del 18.07.2012 e n. 29 del 28.03.2014;

**EVIDENZIARE** che il presente provvedimento è rilasciato alle seguenti condizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione di pertinenza;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
  - a) è tassativamente vietato lo scarico in corpo idrico superficiale di:
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
    - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
    - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
    - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
    - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
    - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
    - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
    - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
    - reflui con temperatura superiore ai 35° C;
      - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;
  - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di recapito finale nel corpo recettore;
  - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
  - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
  - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
  - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Grassi ed olii animali e vegetali e Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e al Comune di Atena Lucana, entro 10g dalla data di certificazione;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;

**NOTIFICARE** il presente Decreto alla ditta Coppola Nicola, con sede legale nel Comune di Polla, Via Pica Luigi n. 4, da custodire in uno al D.D. n. 75 del 06.03.2007 e successivi D.D. n. 330 del 18.07.2012 e n. 29 del 28.03.2014, da esibire per le attività di controllo;

**TRASMETTERE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Atena Lucana, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta